

**Legge regionale n. 24 del 5/12/2011 e s.m.i. "Norme in materia di politiche giovanili".
Art. 9, comma 3 Criteri e modalità di costituzione e di iscrizione nell'elenco
regionale delle associazioni giovanili**

**Art. 1
(Ambito di applicazione)**

Il presente atto, in attuazione al disposto dell'art. 9, co. 3 della L.R. 24/2011 e s.m.i, disciplina i criteri e le modalità di costituzione dell'"Elenco regionale delle associazioni giovanili" (di seguito denominato "elenco") istituito dal citato articolo.

**Art. 2
(Criteri e modalità di costituzione dell'elenco)**

L'elenco è costituito dalle associazioni giovanili che abbiano ottenuto l'iscrizione in base alla disciplina del presente atto, in quanto:

- a) abbiano sede e svolgano la propria attività nella regione come previsto dalla legge;
- b) siano definite associazioni giovanili ai sensi del successivo art. 3;
- c) risultino in possesso dei requisiti stabiliti dal successivo art. 4.

**Art. 3
(Definizioni)**

Tenuto conto della previsione normativa di cui all'art. 9, co. 3 della legge regionale n. 24/2011 e s.m.i, che si limita a definire associazioni giovanili "le organizzazioni composte prevalentemente da giovani di età compresa fra i 14 e i 35 anni", per l'attuazione della citata norma, è necessario specificare l'ambito di applicazione.

Si considerano, quindi, associazioni giovanili quelle che:

- a) siano in possesso del requisito della prevalenza di giovani fra i 14 e i 35 anni così come previsto dal successivo art. 4, lett. b), c) e d);
- b) abbiano tra i propri scopi statutari, in via prioritaria, lo svolgimento di attività ed iniziative a favore dei giovani e/o prevedano il coinvolgimento prevalente di giovani nello svolgimento della loro attività.

**Art. 4
(Associazioni giovanili ammissibili all'iscrizione nell'elenco)**

Possono essere iscritte nell'Elenco di cui all'art. 9, co. 3 della L.R. 24/2011 e s.m.i. le associazioni giovanili, così come definite all'art. 3, a condizione che:

- a) non perseguano scopo di lucro;
- b) siano composte da un minimo di tre soggetti, di cui **due terzi** rappresentati da giovani tra i 14 e i 35 anni;
- c) siano composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni. Per prevalente si intende una compagine sociale composta almeno per il **66%** da giovani;
- d) abbiano la base sociale formata da persone fisiche di età compresa tra i 14 e i 35 anni, almeno per il **66%**, e/o da enti pubblici e/o privati;

- e) abbiano la sede legale e operativa in un Comune delle Marche e svolgano la propria attività sul territorio regionale;
- f) siano costituite con atto pubblico e/o scrittura privata autenticata e/o registrata;
- g) abbiano iniziato l'attività da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco.

Art. 5
(Associazioni giovanili non ammissibili)

Non possono essere iscritte nell'elenco di cui all'art. 9, co. 3 della L.R. 24/2011 e s.m.i., in quanto non considerate associazioni giovanili ai fini del presente atto, le seguenti organizzazioni:

- a) i partiti e i movimenti politici;
- b) le associazioni sindacali;
- c) le associazioni professionali e di categoria;
- d) tutte le associazioni che non contengano, nella denominazione o all'interno dello statuto, un riferimento prevalente a finalità giovanili.

Art. 6
(Modalità per l'iscrizione)

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le associazioni giovanili devono presentare, alla struttura regionale competente alla sua tenuta, la domanda di iscrizione su apposita modulistica regionale, unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e/o scrittura privata autenticata e/o registrata;
- b) copia dello statuto vigente;
- c) relazione sull'attività svolta.

La domanda deve essere presentata, in sede di prima applicazione, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

Per gli anni successivi le domande di prima iscrizione nell'elenco devono essere presentate dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno.

Per le domande di iscrizione presentate, la struttura regionale competente procederà alla verifica del possesso dei requisiti sulla base dello statuto e della documentazione prodotta.

Il provvedimento di iscrizione o di diniego (recante i motivi del mancato accoglimento), adottato dal Dirigente della Struttura regionale competente, è notificato all'associazione richiedente l'iscrizione nell'elenco.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce garanzia di contributo regionale.

Art. 7
(Aggiornamento annuale dell'elenco)

Le associazioni giovanili già iscritte nell'elenco regionale devono presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti che ne avevano consentito l'iscrizione dalla quale si evincano, per le sole persone fisiche, i dati anagrafici.

Entro il 31 dicembre di ogni anno la competente struttura regionale procede all'aggiornamento dell'elenco con decreto dirigenziale pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Marche: www.norme.marche.it

La struttura regionale competente alla tenuta dell'elenco può esercitare, in qualsiasi momento, un'attività di controllo volta ad accertare la permanenza dei requisiti e delle condizioni previste per l'iscrizione nell'elenco.

Art. 8 **(Cancellazione dall'elenco)**

La cancellazione dall'elenco regionale è disposta dal Dirigente della struttura regionale competente nei seguenti casi:

- a) mancato riequilibrio della compagine sociale alla luce di quanto disposto dall'art. 4, lett. b), c) e d);
- b) in tutti gli altri casi in cui siano venuti meno i requisiti che ne avevamo consentito l'iscrizione.

La cancellazione dall'elenco è disposta altresì nei seguenti casi:

- c) per richiesta del legale rappresentante dell'associazione, accompagnata dal verbale dell'assemblea che attesti la regolarità della deliberazione;
- d) per scioglimento o messa in liquidazione dell'associazione, corredati dal verbale dell'Assemblea che attesti la regolarità della deliberazione.

Il provvedimento di cancellazione, adottato dal Dirigente della Struttura regionale competente, è notificato all'associazione interessata.

Art. 9 **(Comunicazioni alla Consulta)**

Tenuto conto che la Consulta regionale dei giovani, prevista dall'art. 9 della L.R. 24/2011 e s.m.i., è composta, fra gli altri, anche da tre rappresentanti delle associazioni giovanili iscritte nell'elenco, di ogni aggiornamento relativo all'elenco va data comunicazione alla Consulta.